

COMUNE DI CARPIGNANO SESIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 7 DEL 20-01-2015
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 34 DEL 29-06-2015

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il Comune con particolare riferimento alle regole di gestione del territorio agrario esterno alla perimetrazione urbana.
2. Il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle Leggi e dei Regolamenti promulgati dallo Stato, dalla Regione e dalle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni nell'interesse in genere dell'agricoltura, dei beni silvo pastorali a chiunque appartengano, al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio naturale, dell'assetto ambientale e delle aree colturali a forte dominanza paesistica locale nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii ed opere di drenaggio a difesa del territorio, viabilità rurale e vicinale.

ARTICOLO 2.

1. Il servizio di Polizia Rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 221 del C.P.P. a norma delle disposizioni vigenti e nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Il servizio di Polizia Rurale può avvalersi dell'apporto, per ambiti di competenza: dell'ARPA Provinciale, dell'ASL, dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Tecnico Comunale, del Corpo Forestale e di qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio.

ARTICOLO 3.

1. Il Sindaco e/o i Funzionari incaricati possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, ai sensi dei poteri conferiti dal D. Lgst.vo 267/2000 e ss.mm.ii. e dal Codice della Strada finalizzate all'eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo, avvalendosi se del caso, delle necessarie specifiche perizie tecniche asseveranti i contenuti tecnici posti in discussione: infrastrutturali, ambientali ed agronomici.
2. Le ordinanze emanate in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, devono contenere l'individuazione puntuale dei soggetti cui sono indirizzate e delle disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali viene effettuata l'intimazione, i termini assegnati per l'adempimento, i modi ed i termini di presentazione dell'eventuale ricorso, nonché le sanzioni a carico degli inadempienti.
3. Al Sindaco spetta inoltre, nei casi di urgenza, la facoltà di emettere ordinanze per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali ai sensi degli artt. n.7, 76 e 378 della Legge 20/03/1865 n.2248 nonché della vigente legislazione.

TITOLO II

NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

Capo I – del passaggio sui fondi di proprietà privata e comunale

ARTICOLO 4.

1. E' proibito entrare o passare abusivamente senza stretta necessità attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari.
2. E' comunque vietato l'ingresso nei fondi altrui recintati o delimitati a norma dell'art. 637 del C.P. eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto, salvo i casi previsti dall'art. 843 del C.C. E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi e aree agro-silvo-pastorali o incolti, nonché di manufatti rurali e agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.
3. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche.

ARTICOLO 5.

1. Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù legittimamente acquisita, per Legge o per aver ottenuto temporaneamente il permesso del proprietario e/o del conduttore, debbono evitare con ogni cura di provocare danni ai raccolti pendenti, agli alberi, alle siepi, alle strade di pertinenza o accesso incluse ed a qualunque altra parte e/o cosa dei fondi stessi.

ARTICOLO 6.

1. In ogni caso l'esercizio del passaggio non deve eccedere la forma ed i limiti consentiti dalla Legge, dalla servitù o dal passaggio temporaneo, non si dovrà cioè deviare dalla strada consueta od espressamente determinata, né sarà consentito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso soltanto per pedoni, inoltre se il diritto di passaggio è esteso anche al bestiame, questi non potrà essere lasciato incustodito, infine è fatto divieto di ingombrare comunque il passaggio.

ARTICOLO 7.

1. Il proprietario e/o conduttore, in casi speciali, estende per iscritto il permesso temporaneo di passaggio sui fondi, affinché chi usufruisce dello stesso possa presentarlo a richiesta degli agenti di Polizia; solo nel caso che il proprietario consenziente sia costantemente presente sul posto, non occorre il permesso scritto.

ARTICOLO 8.

1. L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dal Codice Civile e dalle Leggi speciali vigenti in materia.
2. Non è consentito cacciare senza la licenza prescritta.
3. Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con Leggi e Regolamenti Regionali, tutte quelle disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.
4. Ai sensi dell'art. 842 del Codice Civile il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo non sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi sono colture in atto suscettibili di danno.
5. Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

ARTICOLO 9.

1. I fondi di proprietà comunale, sono soggetti alle norme contenute negli artt. precedenti relativamente ai fondi privati.

Capo II – gestione dei fondi, delle strade e delle stalle

ARTICOLO 10.

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di incendi, di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

2. Nel caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

ARTICOLO 11.

1. Ai sensi della normativa vigente in materia, sono vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati, adibiti a pascolo o cespugliati a partire da una distanza inferiore a cinquanta metri da essi. Sono ammesse deroghe nei casi previsti dalla vigente normativa regionale.

2. La Regione Piemonte sulla base delle disposizioni previste dalla Legge Quadro Nazionale sugli incendi boschivi n. 353 del 21/11/2000 e ss.mm.ii. è impegnata direttamente nella prevenzione e nella salvaguardia del patrimonio forestale dagli incendi attraverso specifici interventi di programmazione quali il Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, la redazione e revisione delle procedure operative di intervento e la qualificazione del volontariato.

3. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni sono esercitate dal Corpo Forestale dello Stato, dalla Polizia Provinciale, dalla Polizia Municipale, dai Guardiaparco, dalle Guardie Ecologiche volontarie, dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

4. Per quanto riguarda lo smaltimento delle sterpaglie, delle ramaglie, della paglia, degli sfalci e delle potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente o mettono in pericolo la salute umana, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 12

1. Non è permesso convogliare nei pozzi d'acqua, sia pubblici che privati, materie putride o sostanze nocive.

2. I proprietari dei terreni nei quali esistono pozzi sono tenuti all'osservanza delle norme di sicurezza della pubblica incolumità.

ARTICOLO 13.

1. A norma dell'art. 632 del Codice Penale, nessuno può ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti, lo stesso dicasi dei canali di scolo.

ARTICOLO 14.

1. I fossi di scolo su suolo privato, situati lungo le strade di qualsiasi specie, dovranno essere convenientemente spurgati in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.
2. Il materiale che risulta dallo spurgo dei fossi ecc. temporaneamente depositato lungo il ciglio delle strade pubbliche costeggiate da detti fossi, deve essere rimosso o sistemato a cura e spese di chi effettua lo spurgo entro la fine della giornata lavorativa. In caso di inadempimento, il Comune provvederà alla rimozione a spese del contravventore, ferma restando l'erogazione della relativa sanzione erogata dagli organi preposti.

ARTICOLO 15.

1. E' vietato apportare variazioni ai corsi delle acque pubbliche mediante chiuse, pietraie e scavamenti negli alvei dei fiumi, torrenti o scolatoi, fatte salve le concessioni autorizzate.
2. E' altresì fatto obbligo ai confinanti con i corsi d'acqua naturali non attivare interventi sui propri suoli che possano determinare ostacolo al libero deflusso delle acque o costituire indebolimento delle sponde naturali o delle arginature artificiali.
3. Il deflusso delle acque è regolamentato dalle norme del Codice Civile. Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.
4. E' vietato alterare le pendenze esistenti con spianamenti eccessivi per non modificare il profilo del terreno esistente fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti per bonifiche o miglioramenti agrari.

ARTICOLO 16.

1. E' vietato sul suolo delle strade comunali, consorziali, vicinali ed interpoderali, effettuare opere e depositi che pregiudichino il libero transito e ne alterino le dimensioni, la forma e l'uso. I fondi confinanti con le strade comunali, consorziali, vicinali ed interpoderali devono essere arati, senza arrecare danno alle strade, alle ripe ed ai fossi. E' pure vietato condurre a strascico legnami e materiali od il transito di mezzi meccanici che compromettano o danneggino il buono stato delle strade e dei manufatti. In caso di inadempimento, il Comune provvederà alla sistemazione a spese del contravventore, ferma restando l'erogazione della relativa sanzione erogata dagli organi preposti.
2. I frontisti confinanti con le strade pubbliche, comunali, consorziali, vicinali ed interpoderali non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare l'aratro senza danno alle strade, alle ripe e ai fossi. Per l'aratura e la semina occorre rispettare le fasce di rispetto stabilite dal Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione.
3. E' proibito deporre, gettare o far cause che provochino la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali.
4. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, da esse strade, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buon stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi e nelle cunette latitanti, alle strade stesse.

ARTICOLO 17.

1. Chiunque imbratta con fango, terra e detriti le strade comunali, vicinali, consorziali ed interpoderali, è tenuto a ripulirle ed a rimuovere quanto lasciato.
2. L'inosservanza comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 15 comma 4 del Codice della Strada.

ARTICOLO 18.

1. I conduttori dei fondi hanno l'obbligo di regolare le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, di tagliare i rami delle piante che protendano oltre il ciglio della strada e di tagliare le piante che ostacolano la circolazione sulle strade comunali, vicinali, consorziali ed interpoderali ai mezzi agricoli di qualsiasi tipo.

2. Non ottemperando a quanto sopra previsto, il Comune ha facoltà di notificare un'ordinanza di intervento al fine di:

- regolare le siepi vive
- di tagliare i rami delle piante
- di tagliare le piante

fissando un termine massimo, trascorso il quale il Comune può procedere all'intervento addebitando al proprietario i costi relativi. In caso di inottemperanza verranno applicate le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

3. E' inoltre vietata la recinzione di fondi che per qualsiasi motivo possano causare intralcio alla circolazione dei mezzi agricoli.

4. La distanza delle recinzioni dal filo stradale deve essere tale da non ostacolare la visibilità al fine di garantire la sicurezza stradale (N.T.A. - P.R.G.)

5. Le recinzioni sono regolate dall'art. 14 del Piano Regolatore Generale Comunale in vigore.

ARTICOLO 19.

1.E' proibito fertilizzare le colture: sia quelle per uso domestico che tutte le altre, con pozzo nero, con colaticcio, con acque luride o inquinate e spandere nei campi, fanghi od altro materiale di risulta dalle pulizie di impianti di depurazione e simili.

2. E' altresì vietato spargere rifiuti, così come definiti dall'art. 184 del decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., quali ad esempio reflui domestici, pozzi neri, acque reflue industriali e fanghi di depurazione, sui terreni a meno di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti.

3. Sono esclusi dal presente divieto i seguenti scarti agricoli: materie fecali animali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli (art. 185 comma e decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.)

ARTICOLO 20.

1.E' vietato effettuare impianti produttivi di qualsiasi genere nonché attività di deposito di materiale di qualunque tipo su spazi di proprietà del Comune salvo preventiva autorizzazione rilasciata dal Sindaco o da chi per esso.

ARTICOLO 21.

1. Tutte le stalle, con modalità di stabulazione che contempla la presenza di materiale palabile (letame, ecc.), devono essere fornite di idonea concimaia che, a norma dell'art. 236 del TU leggi sanitarie avrà ampiezza proporzionale al numero dei posti stalla, dovrà essere costruita igienicamente, con canale raccoglitore affluente al pozzo nero e con pareti e fondo impermeabili per la tenuta dei liquidi. Chiunque tenga in esercizio una stalla è tenuto a servirsi della concimaia per il deposito del letame ed a conservare la stessa in perfetto stato di funzionamento. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti che prevedono la sola produzione di liquami, per i quali si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2.Lo spurgo dei pozzi neri agricoli e dei serbatoi di rifiuto asserviti all'attività di allevamento, dovrà essere effettuato con sistemi idonei ed inodori, con disinfestazione prima e dopo e dal mese di maggio a tutto settembre, non potrà avvenire tra le ore 08.00 (otto) antimeridiane e le ore 22.00 (ventidue) (limitatamente al territorio costituito dal centro abitato).

Capo III – dell'appropriazione indebita dei prodotti

ARTICOLO 22.

1.Con richiamo all'art. 626 del Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore racimolare, spigolare, rastrellare, raccattare, raccogliere legna, anche secca, sui fondi altrui anche se spogliati interamente del raccolto.

2.L'eventuale permesso deve risultare da atto scritto, da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti di polizia.

3.Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

ARTICOLO 23.

1.Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, gli sciami scappati dagli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi, soltanto quando il proprietario degli sciami, non li abbia inseguiti entro 02 (due) giorni, od abbia cessato durante 02 (due) giorni di inseguirli.

2.L'apicoltore che dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui, se possibile, deve prima darne avviso al proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni arrecati alle coltura ed alle piante.

ARTICOLO 24.

1.I frutti caduti dalle piante anche se su terreni confinanti con le strade soggette a pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

2.I frutti caduti naturalmente dai rami protesi sul fondo del vicino, appartengono al conduttore/proprietario del fondo su cui sono caduti.

3. Gli eventuali danni causati dai frutti caduti sono di responsabilità dei proprietari degli stessi.

ARTICOLO 25

1.Gli agenti di Polizia Locale e/o gli incaricati dell'applicazione del regolamento di polizia rurale, possono accompagnare al locale Ufficio di Polizia Locale, per gli accertamenti di competenza, le persone che siano colte in flagranza di reato e/o che trovansi nelle condizioni indicate dagli artt. 707 e 708 del Codice Penale e/o che siano state sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollami e altri animali da reddito, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificarne la provenienza.

TITOLO III

Capo I – Del pascolo sui fondi privati e sui fondi comunali

ARTICOLO 26.

1. In qualsiasi epoca dell'anno, nessuno può condurre animali, sia propri, sia altrui, a pascolare senza essere autorizzato con permesso scritto del proprietario o del conduttore del fondo. Il permesso deve essere esibito ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia Locale. Nel solo caso in cui il proprietario o il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso scritto (art. 636 del C. P.).

ARTICOLO 27.

1. E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei fondi la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Consiglio Comunale e subordinata all'osservanza del relativo regolamento per il godimento degli usi civici e delle Leggi forestali.

ARTICOLO 28.

1. Con richiamo all'art. 2052 del Codice Civile ed all'art. 672 del Codice Penale, è vietato lasciare animali al pascolo sui fondi comunali come sui fondi privati, anche propri, senza la necessaria custodia.
2. Il bestiame al pascolo dev'essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente tale da evitare eventuali danni ai fondi confinanti, o molestia ai passanti, o pericolo per i mezzi di ogni genere in transito.

ARTICOLO 29.

1. Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.
2. Nelle ore notturne le mandrie ed i greggi non possono circolare sulle strade di uso pubblico; qualora debbano spostarsi di notte a causa di un pericolo immediato, devono essere segnalati da strumenti luminosi ed in numero adeguato.

ARTICOLO 30.

1. Coloro che transitano con mandrie e greggi, dovranno rispettare le norme del Codice della Strada e puntualmente le indicazioni anche di percorso, prescritte dal Comune.

Capo II – Spostamento degli animali – Pascolo vagante

ARTICOLO 31.

1. Il pascolo è regolato secondo i diritti ed i doveri del Codice Civile, con le limitazioni ed i divieti di cui alle “prescrizioni di Massima e Polizia Forestale”, vigenti nel luogo ed alle leggi regionali e statali emanate in materia. Sono, pertanto, vigenti i divieti della Legge Regionale 2 novembre 1982 n. 32, Legge Regionale 9 giugno 1994 n. 16 (art. 8 punto 3) e Legge 1 marzo 1974 n. 47 e ss.mm.ii.

2. Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade, verrà sequestrato e trattenuto in custodia fino a quando non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 843 – 924 – 925 del Codice Civile e del Codice della Strada e fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento dei danni e delle spese patite dall'Ente e dai privati. Legge 689 del 24.11.1981.

ARTICOLO 32.

1. Per il pascolo vagante delle greggi viene applicata la procedura prevista dalla DGR del Piemonte 18/7388 del 12/11/2007 che prevede il rilascio del registro di pascolo vagante semplificato (disciplina delle procedure di rilascio delle autorizzazioni al pascolo vagante sul territorio regionale. semplificazione delle procedure. DPR 08/02/1954 n. 320 art. 43). Per il pascolo vagante delle greggi di provenienza extraregionale in alternativa può ancora essere applicato l'art. 43 del RPV 320/54 che prevede il rilascio ai pastori di uno speciale libretto conforme all'allegato 8 del Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320 del 08/02/1954, nel quale, oltre all'indicazione precisa dei territori in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto e qualsiasi spostamento del gregge, entro i confini del territorio comunale, deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.

ARTICOLO 33.

1. Coloro che nel Comune concedono ricetto a mandrie o greggi provenienti dal di fuori, sono tenuti a darne immediato avviso al Sindaco all'arrivo delle medesime.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI.

Capo I – Del trattamento degli animali

ARTICOLO 34.

1. Con riferimento all'art. 727 del Codice Penale, è vietato infierire verso gli animali maltrattandoli, costringendoli a fatiche eccessive o alimentandoli insufficientemente. Gli animali che si trasportano su veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con le zampe legate, con la testa a penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

2. E' vietata la custodia degli animali in locali o luoghi malsani ed inadatti.

3. La macellazione dovrà avvenire nei metodi dettati dal Regolamento (CE) 1099 del 24/09/2009.

4. Chiunque organizzi manifestazioni di qualsiasi tipo che coinvolgono o hanno come protagonisti gli animali, deve essere autorizzato dal Comune.

5. Il Comune deve richiedere sempre in questi casi il parere preliminare del Servizio Veterinario dell'ASL, assicurando la sorveglianza veterinaria, così da prevenire i rischi sanitari con inconvenienti igienici e le violazioni al benessere animale. Per questo motivo le domande devono essere inoltrate con sufficiente anticipo, almeno 30 giorni prima dell'evento.

6. Le gare, gli spettacoli e le rappresentazioni, pubbliche o private che possono comportare maltrattamento di animali sono vietate.

ARTICOLO 35.

1. Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali deve essere denunciata immediatamente al Sindaco. La mancata o ritardata segnalazione espone i contravventori alla pena stabilita dall'art. 264 del T.U. delle Leggi sanitarie n. 1265 del 27/07/1934 e seguenti.

ARTICOLO 36.

1. E' vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura, quali uccelli, ricci, talpe, batraci, ecc..

2. Nel caso che gli stessi ed alcune specie granivore in particolare piccioni, anitre, colombi oltre a nutrie e cinghiali, si rendessero molesti a qualche coltura o recassero danni ai manufatti rurali, sarà fatta tempestiva domanda all'Ufficio competente o all'Osservatorio Fitopatologico, per avere istruzioni onde allontanarli, ove possibile, senza ucciderli o distruggerli in conformità alle Leggi.

ARTICOLO 37.

1. Chiunque detiene un animale d'affezione (cane, gatto, ecc.), a qualsiasi titolo, ne è direttamente responsabile e deve:

- a. somministrare regolarmente idonei alimenti e lasciare acqua pulita a disposizione;
- b. garantire un ricovero adatto all'animale tenuto all'aperto che deve potersi riparare in caso di condizioni climatiche sfavorevoli (pioggia, gelo, neve, ecc.)
- c. consentire la possibilità di gioco e movimento. Se il cane è tenuto in uno spazio recintato deve disporre di almeno 08 (otto) metri quadrati e si devono assicurare buone condizioni di pulizia.
Anche se è ammesso l'uso di cani per la guardia, non è permessa la catena, se non in casi estremi e comunque essa dovrà essere mobile ed agganciata ad una fune di scorrimento lunga almeno 05 (cinque) metri, purché questo non sconfini nell'altrui proprietà privata o pubblica che sia. Ciò vale in particolare in presenza di strade private e/o pubbliche.
- d. assicurare le cure in caso di malattia e prevenire le stesse con interventi vaccinali (artt. 03 e 04 L.R. 34/93).

2. Inoltre il proprietario è responsabile dell'identificazione elettronica del cane mediante applicazione di microchip, della custodia dell'animale e del controllo della sua riproduzione (L.R. n. 18 del 19 luglio 2004).

3. Questi obblighi si estendono ovviamente anche alle eventuali cucciolate. Queste ultime sono possibilmente da evitare se non si è sicuri di potervi provvedere.

4. Presso il domicilio si possono detenere fino ad un massimo di 05 (cinque) cani adulti (D.P.G.R. 4359/93 art. 6). Per un numero superiore bisogna richiedere l'autorizzazione al Sindaco, previo parere del Servizio Veterinario dell'ASR competente.

ARTICOLO 38.

1. Per l'attivazione di nuove strutture per la detenzione di animali nell'abitato ai soli fini dell'utilizzazione familiare, il territorio viene suddiviso in zone con riferimento alle caratteristiche di urbanizzazione delle varie porzioni dell'abitato:

Zona A è costituita dalle aree del tessuto residenziale esistente e degli ambiti di nuovo impianto.

1. In tale zona è consentito detenere, presso le abitazioni, animali da compagnia, da guardia o ornamentali, compatibilmente con i regolamenti condominiali. In ogni caso dalla presenza degli animali non deve derivare alcuna molestia o pericolo per il vicinato. Inoltre è ammesso detenere, ai soli fini

dell'utilizzazione familiare (concentramento di animali non finalizzato ad allevamento a scopo commerciale): 10 avicoli (polli, tacchini, anatre, ecc.), 10 conigli, 2 bovini, 2 suini, 2 equini, 4 ovicapri. E' ammessa la presenza contemporanea di non più di 15 capi. In tale evenienza gli animali di media e grossa taglia non dovranno superare il numero di 4, in ogni caso nella salvaguardia dei requisiti di ordine sanitario igienico ed ambientale.

Zona B tutto il restante territorio del Comune, dove sarà possibile insediare, ove consentito dalle norme dello strumento urbanistico e del presente regolamento, attività di allevamento animali.

1. I ricoveri per gli animali devono essere sufficientemente areati e illuminati, avere agevole accesso ad un punto di erogazione acqua pulita e di alimentazione, essere forniti di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di protezione contro gli insetti e i roditori, nonché dotati di pavimentazioni impermeabili e protezione dall'umidità del suolo, di protezione dalle intemperie e di adeguato contenimento o isolamento (es. idonee recinzioni), i ricoveri dovranno essere collocati ad almeno 10 m dalle abitazioni più vicine.
2. Per l'attivazione degli allevamenti di tipo familiare il titolare dovrà seguire le procedure previste dalla normativa vigente per ciascun tipo di allevamento e l'eventuale presenza di protocolli stabili dagli enti interessati.
3. Gli allevamenti già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere mantenuti, a condizione che vengano adeguati a quanto previsto dal punto 2 del presente articolo e che il conduttore adotti tutte le misure necessarie ad evitare molestia al vicinato.
4. Potranno essere ammesse deroghe al presente articolo su aree pubbliche destinate ad attività di carattere sociale.

ARTICOLO 39.

1. La costruzione di nuove stalle, capannoni o altre strutture destinate ad allevamento di animali di qualunque tipo a scopo commerciale o industriale o per produzione zootecnica, oltre che di concimaie o vasche per la raccolta di letame o liquami, è consentita soltanto nelle aree a destinazione agricola del territorio comunale, purché ne sia stata accertata la compatibilità ambientale e nel rispetto delle procedure autorizzative ed urbanistiche previste dalla legislazione vigente.

2. I nuovi insediamenti per allevamento zootecnico devono essere ubicati alle distanze minime previste dal P.R.G.C.

3. Gli edifici o strutture destinate alla raccolta, stoccaggio e maturazione di liquami e letami, le concimaie ed in genere ogni altra struttura che, per utilizzo, contenuto e modalità di gestione sia in grado di generare odori molesti, devono essere ubicati alle seguenti distanze minime:

- dal perimetro del centro abitato: 300 metri;
- da case isolate o da case sparse non di pertinenza agricola (intese come agglomerati con popolazione inferiore a 50 abitanti): 150 metri; dell'allevamento: 100 metri;
- da abitazioni rurali facenti parte dell'azienda agricola titolare dell'allevamento: 50 metri.

(Gestione e capienza stabiliti dal DPGR 29/10/2007 n° 10/R)

4. Gli allevamenti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e posti a distanze inferiori ai limiti stabiliti nel presente articolo, possono continuare la loro attività a condizione che essi siano stati legittimamente autorizzati e che le modalità di conduzione dell'azienda siano tali da evitare forme di danno o molestia per i lavoratori e la popolazione circostante.

5. Gli allevamenti esistenti posti all'interno del perimetro del centro abitato non possono essere ampliati.

6. Nei casi in cui l'allevamento sia posto al di fuori del perimetro del centro abitato, ma a distanza inferiore a quanto previsto ai punti precedenti, possono essere consentiti i seguenti interventi:

- ampliamento "una tantum" del peso animale insediato non superiore al 35% per bovini da latte e al 20% per le restanti tipologie;
- interruzione dell'attività per un periodo non superiore a tre anni;
- cessione dell'azienda insieme al fondo su cui insiste;
- riconversione dell'attività da un tipo di animale ad un altro, soltanto a condizione che:
 - a) siano adottate soluzioni atte a garantire che l'azienda rispetti le normative vigenti in materia di stoccaggio, utilizzazione dei reflui, benessere e biosicurezza;

- b) sia presentata, unitamente ad adeguata documentazione tecnica, una soluzione migliorativa per tutti gli aspetti igienico-sanitari e relativi all'inquinamento del territorio circostante;
- c) sia documentata l'assenza di forme di danno o molestia per i lavoratori e la popolazione circostante;
- d) l'intervento sia conforme allo strumento urbanistico vigente.

ARTICOLO 40.

1. I ricoveri per gli animali devono essere sufficientemente aerati e illuminati, approvvigionati di acqua, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di protezione contro gli insetti e i roditori, e, limitatamente ad alcune tipologie di allevamenti (es. avicoli, ...), e/o ad alcune zone dell'allevamento (es. deposito mangimi, ...), contro uccelli selvatici o sinantropi; tutti i ricoveri devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili, con adeguata protezione dalle intemperie, dotati di idonei sistemi di approvvigionamento di acqua pulita e alimentazione, dotati di pavimentazione impermeabile, protetti dall'umidità del suolo da vespaio ventilato o almeno a ciottolame e con idonea pendenza verso canaletti di scolo facenti capo ad un pozzetto di raccolta collegato con un sistema regolamentare di smaltimento delle acque reflue.

2. Devono avere una cubatura interna di almeno 30 mc ciascuno per i capi di grossa taglia, 20 mc per animali di media taglia (ovini, suini, ecc) e di almeno 2 mc per volatili e piccoli mammiferi allevati. (riferimenti legislativi specifici per il benessere dei suini: D.lgs 122/2011; per il benessere dei vitelli: D.lgs 126/2011; per il benessere delle ovaiole: D.lgs 267/2003 e ss.mm.ii.; per il benessere dei polli da carne: D.lgs 181/2010.)

3. Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superficie finestrata apribile.

4. Per le porcilaie e per le stalle la superficie finestrata dovrà essere pari ad almeno 1/10 della superficie utile lorda della stalla e le finestre devono garantire un adeguato ricambio di aria.

5. La ventilazione dell'ambiente va comunque intensificata anche mediante canne di ventilazione attraverso il soffitto, di diametro pari ad almeno 30 cm, prevedendone una ogni 120 mc di stalla.

6. L'altezza netta interna dei locali deve essere di almeno m 3,50. le pareti devono presentare uno zoccolo lavabile alto almeno m 1,50.

7. I locali di ricovero degli animali devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

8. Gli allevamenti a scopo commerciale dovranno prevedere idonee misure di biosicurezza legate alla specie animale allevata

TITOLO V

DISCIPLINA DELLE MACELLAZIONI PRIVATE.

Capo I – Macellazioni d'urgenza.

ARTICOLO 41.

1. Le macellazioni d'urgenza sono regolamentate dalle vigenti leggi sanitarie e veterinarie urgenti.

2. Le macellazioni speciali d'urgenza sono regolamentate dal Reg. 853/2004 CE – Allegato III – Sezione I – Capitolo VI.

Capo II – Macellazioni private per uso familiare

ARTICOLO 42.

1. Le autorizzazioni alle macellazioni ad uso privato, dette anche macellazioni familiari, possono essere richieste da chiunque intenda destinare al ristretto ed esclusivo uso familiare le carni derivanti da animali allevati in proprio e acquistati. Tale richiesta deve essere effettuata presso la ASL territorialmente competente.

2. I produttori agricoli che intendono destinare al ristretto ed esclusivo uso alimentare familiare parte del bestiame allevato in proprio, devono presentare domanda al Sindaco, il quale, previa approvazione del Servizio Veterinario dell'ASL, concede l'autorizzazione prevista.

ARTICOLO 43.

1. Gli animali devono essere macellati presso macelli autorizzati o (solo per i suini) presso il domicilio di chi ne fa richiesta.

2. Le specie animali autorizzabili a questo tipo di attività sono quelle citate dal Reg. 853/2004 CE (bovini, bufalini, ovi-caprini, suini e solipedi domestici).

3. Le carni ottenute dalle macellazioni familiari non possono essere destinate alla ristorazione pubblica (mense, ristoranti, agriturismo e a nessun altro tipo di commercio o somministrazione).

4. Il numero di animali che è consentito macellare ad uso privato nella Regione Piemonte è stabilito dalla circolare 5/ASA del 1985 che indica il numero di due vitelli e di due suini come fabbisogno annuale di una famiglia (intesa come gruppo di persone legate da vincoli parentali conviventi presso lo stesso domicilio, censite presso l'ufficio anagrafe del comune di residenza).

5. Poiché spesso vengono richieste autorizzazioni per altre specie o categorie di animali da macello, è necessario utilizzare il criterio delle UGB per definire il numero dei capi per cui concedere il nulla osta alla macellazione utilizzando il criterio di conversione per cui due vitelli=un bovino adulto=un solipede= sette ovicapri.

6. I due suini in quota annuale per ogni famiglia non possono essere convertiti poiché concessi dalla Circolare Regionale per la trasformazione tradizionale delle carni in prodotti tipici della cultura contadina, e non per soddisfare il fabbisogno di carne fresca.

7. Gli animali devono essere macellati in un macello pubblico o privato autorizzato a spese del richiedente. E' tassativamente vietata la macellazione a domicilio nei casi non contemplati dalle precedenti disposizioni in materia di macellazioni d'urgenza, a meno che il produttore agricolo non disponga di un piccolo macello attrezzato ed autorizzato in conformità alle disposizioni sanitarie vigenti in materia (locali privati di macellazione).

ARTICOLO 44.

1. Il nulla-osta alla macellazione viene concessa dal Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente dopo la compilazione della prevista modulistica per gli animali macellati in strutture autorizzate e dal Sindaco del Comune di residenza per i suini macellati presso il proprio domicilio.

2. L'autorizzazione alla macellazione dei suini presso il proprio domicilio può essere concessa durante la stagione fredda, e comunque non prima del mese di ottobre e non oltre il mese di marzo.

3. L'autorizzazione per la macellazione ad uso familiare va concessa "una tantum", in relazione al consumo medio annuale pro-capite di carne ed indicativamente fino ad un massimo di 03 (tre) volte detto consumo, riportato dalle tabelle ISTAT – esempio: 02 SUINI GRASSI – 02 VITELLI – 05 OVICAPRI.

ARTICOLO 45.

1. In deroga alle suddette disposizioni, considerato che la macellazione dei suini ingrassati nella propria azienda per la produzione di insaccati ad esclusivo uso familiare è da tempo una consuetudine e tradizione

largamente diffusa in tutte le campagne piemontesi, è consentita la macellazione in azienda di un massimo di due suini all'anno per nucleo familiare per la produzione di insaccati da destinarsi all'esclusivo autoconsumo. Permane tuttavia l'obbligo di sottoporre gli animali alla visita veterinaria prima e dopo la macellazione con il rispetto delle indicazioni che potranno essere fornite di volta in volta dal veterinario in merito all'igiene di lavorazione delle carni macellate.

Capo III – Macellazioni clandestine.

ARTICOLO 46.

1.Particolare riguardo va posto nei confronti delle macellazioni eseguite senza alcuna autorizzazione e/o senza aver avvisato il veterinario ufficiale.

2.Le carni di animali macellati clandestinamente, sprovviste di bollo sanitario, devono essere considerate come carni sospette non atte al consumo e, pertanto, sequestrate e distrutte; si applicano inoltre le sanzioni previste dalle legislazioni vigenti.

ARTICOLO 47.

1.Il prelevamento di campioni per accertamenti relativi all'idoneità delle carni al consumo alimentare umano, di cui all'articolo precedente, anche nel caso di esito favorevole delle analisi di laboratorio, non è condizione sufficiente per la liberalizzazione commerciale delle stesse che devono essere comunque distrutte. L'esito sfavorevole delle analisi di laboratorio comporta invece la denuncia all'Autorità Giudiziaria poiché si prospetta il reato di attentato alla salute pubblica, perseguibile penalmente.

TITOLO VI

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE ANIMALI.

Capo I – Norme relative agli animali da reddito.

ARTICOLO 48.

1.Il responsabile dell'azienda agricola entro 20 (venti) giorni dall'inizio dell'attività, fatto salvo l'idoneità delle strutture precedentemente autorizzate, deve presentare una richiesta di attribuzione del codice di identificazione aziendale al Servizio Veterinario competente (art. 2, comma 2 DPR 317/96 così come modificato dal DPR 19.10.2000 n. 437 e s.m.i.)

2.Il responsabile dell'azienda comunica altresì entro 07 (sette) giorni al Servizio Veterinario competente la variazione dei dati aziendali oppure la cessazione dell'attività (art. 2, comma 6, normativa di cui al 1° comma).

3.Il detentore deve tenere presso l'azienda un registro di carico e scarico conforme intestato all'azienda medesima, composto da pagine numerate progressivamente recanti il timbro del Servizio Veterinario competente e la sigla del responsabile del Servizio stesso (art. 3, comma 1, normativa di cui al 1° comma).

4.I detentori di animali sono obbligati a fornire all'autorità competente, che ne faccia richiesta, informazioni sull'origine, sull'identificazione ed eventualmente, sulla destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati o macellati (art. 3, comma 7, normativa di cui al 1° comma).

5. I registri e le informazioni di cui al presente articolo nonché copia del documento di accompagnamento di cui all'art. 10 normativa di cui al 1° comma, sono conservati presso l'azienda e tenuti a disposizione dell'autorità competente che ne fa richiesta per un periodo di 05 (cinque) anni (art. 3, comma 10, normativa di cui al 1° comma).

6. Il detentore provvede all'apposizione dei marchi di identificazione sugli animali e ne è responsabile (art. 6, comma 1, normativa di cui al 1° comma).

7. L'apposizione del marchio di identificazione deve avvenire nell'azienda di origine prima della movimentazione e comunque entro:

a) venti giorni dalla nascita per bovini e bufalini;

b) sei mesi dalla nascita per ovini e caprini;

L'identificazione degli animali di tali specie può non essere effettuata qualora, prima del termine fissato, essi siano inviati direttamente ad un impianto di macellazione;

c) sessanta giorni dalla nascita per i suini (art. 6, comma 2, normativa di cui al 1° comma).

8. Gli animali non possono essere spostati dall'azienda in cui sono tenuti, allevati o commercializzati, se non sono identificati e registrati in conformità alle norme vigenti.

TITOLO VII

VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI.

Capo I

ARTICOLO 49.

1. Ai sensi del D. Legislativo n. 228 del 18/05/2001 e ss.mm.ii. gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

3. Ai sensi della Legge n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii. nell'ambito della vendita diretta dei prodotti agricoli è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto della vendita.

TITOLO VIII

Capo I – Uso del territorio – Tutela ambientale.

ARTICOLO 50.

1. Sono vietati l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi tipo e genere, anche temporaneamente, sul suolo e nel sottosuolo sui fondi propri e di proprietà altrui.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 255 del D.Lgs. 152 del 03/04/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque viola i divieti di cui al precedente comma è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il

termine entro cui provvedere, decorso il quale, procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

3. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al 1° comma sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 2, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

ARTICOLO 51.

1. E' vietato deviare, danneggiare o distruggere sorgenti e scaturigini naturali o modificarne le condizioni naturali.

2. E' altresì vietato inquinare sorgenti scaturigini con rifiuti di qualsiasi natura o con liquidi inquinanti.

3. E' istituita un'area di tutela assoluta per sorgenti e scaturigini naturali, all'interno della quale non sono consentiti interventi di qualunque genere; tale area comprende una circonferenza di almeno 10 (dieci) metri di raggio attorno alla testa della sorgente o della scaturigine ed altresì una fascia di 10 (dieci) metri per lato lungo l'asta di deflusso naturale delle acque.

4. Sono unicamente ammessi interventi volti alla pulizia e al mantenimento della sorgente o della scaturigine naturale.

5. I proprietari dei terreni nei quali sussistono delle buche nel terreno che servono per la raccolta delle acque piovane e/o pozzi di captazione delle acque, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia con particolare riferimento alle norme in materia di salvaguardia della falda nonché alle norme di sicurezza della pubblica incolumità.

Capo II – Utilizzo veicoli a motore.

ARTICOLO 52.

1. Oltre a quanto previsto dal Codice della Strada, su tutto il territorio comunale è vietato compiere, con qualsiasi tipo di veicolo a motore, attività agonistiche sulle strade vicinali, interpoderali e comunali e percorsi fuori dalle strade medesime.

2. E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, al di fuori delle zone espressamente adibite con parcheggio o comunque autorizzate da competenti autorità in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati o segnalati, fatta salva la normativa della L. 157/92 e L.R. 70/96.

3. Sono esclusi dai divieti di cui ai commi precedenti i mezzi agricoli e chi deve comunque esercitare lavori agricoli, i mezzi impiegati nelle opere idraulico – forestale, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza nonché i veicoli utilizzati per il servizio pubblico.

Capo III – Tutela della flora spontanea.

ARTICOLO 53.

1. La cotica erbosa, nonché lo strato superficiale dei terreni, non possono essere asportati, trasportati e commercializzati.

2. Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali o di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti.

3. La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai terreni destinati a vivai.

4. La vegetazione spontanea prodottasi nei terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta.

5. Nel caso in cui il suo sviluppo eccessivo, comporti l'alterazione dell'equilibrio della biocenosi, nonché l'alterazione del regolare deflusso delle acque, il Comune o la Provincia promuovono o autorizzano il taglio o lo sfoltimento della vegetazione.

6. Sono consentiti esclusivamente gli interventi di miglioramento fondiario senza commercializzazione degli inerti, soggetti a presentazione di idoneo titolo abilitativo.

ARTICOLO 54.

1. La commercializzazione delle specie tutelate ai sensi della L.R. 32/82 e ss.mm.ii., è ammessa nei limiti di cui all'art. 33 della medesima Legge.

2. Sono vietate, la raccolta, il danneggiamento, la detenzione di parti nonché il commercio tanto allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'art. 33 della L.R. 32/82 e ss.mm.ii., delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato alla L.R. 32/82 e ss.mm.ii.

3. Per ogni specie non inclusa nell'elenco di cui al comma precedente è consentita la raccolta giornaliera di 05 (cinque) esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei. Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate.

4. L'elenco delle specie a protezione assoluta, nonché i limiti di cui al presente articolo, saranno resi noti ed aggiornati a mezzo di manifesti da affiggersi all'albo pretorio e di cartelli posti nelle zone da tutelare.

ARTICOLO 55.

1. I divieti ed i limiti di cui al precedente articolo non si applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, di pascolo e di ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.

ARTICOLO 56.

1. La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee di cui al Regio Decreto 26/05/1932 n.772 e ss.mm.ii., non incluse nell'elenco di cui al primo comma dell'art. 15 della Legge Regionale 32/82 e ss.mm.ii., è soggetta alle disposizioni della Legge 06/01/1931 n. 99 e ss.mm.ii., previa autorizzazione del Sindaco e nei quantitativi indicati nel Regio Decreto di cui sopra.

Capo IV – Raccolta dei prodotti del sottobosco.

ARTICOLO 57.

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati prodotti del sottobosco:

- a)** i funghi epigei anche non commestibili;
- b)** i muschi;
- c)** le fragole;
- d)** i lamponi.

ARTICOLO 58.

1. La raccolta dei prodotti del sottobosco è consentita per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti:

- Funghi epigei spontanei:

- a)** tre chilogrammi complessivi indipendentemente dalla tipologia di funghi raccolta
- b)** è vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso

- Muschi: Kg. 0.300;
- Fragole: Kg. 0.500;
- Lamponi: Kg. 1.000.

ARTICOLO 59.

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei sul territorio comunale è consentita per tutti i cittadini previa autorizzazione avente validità sul territorio regionale, salvo diversa disposizione degli organismi di gestione delle aree protette.
2. La raccolta dei chiodini o famigliola buona (*Armillariella Mellea*), dei prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), delle specie diverse del genere *Morchella*, delle gambe secche (*Marasmius oreades*), dell'orecchione (*Pleurotus ostreatus*), coprino chiomato (*Coprinus comatus*) e della mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione.
3. I non residenti dovranno rispettare i divieti loro imposti dal Comune stesso circa i giorni di raccolta funghi.
4. Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo stesso, non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi e al possesso dell'autorizzazione.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle aree delimitate e nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'art. 841 del Codice Civile.
6. E' possibile autorizzare la costituzione di aree delimitate da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dai precedenti articoli.

ARTICOLO 60.

1. A sensi della L.R. n. 24 del 17/12/2007 e ss.mm.ii., la raccolta di funghi epigei è vietata nelle aree, individuate dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'art. 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche.

ARTICOLO 61.

1. La raccolta dei funghi deve avvenire cogliendo, con torsione, esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.
2. E' vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale.
3. E' altresì vietato danneggiare o distruggere i funghi, anche non commestibili o velenosi, nonché estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli e ginepro compromettendo il normale sviluppo.
4. La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata dal tramonto alla levata del sole.
5. Ad esclusione delle specie vegetali a protezione assoluta di cui al 1° comma dell'art. 15 della L.R. 32/82 e ss.mm.ii., nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro famigliari.

ARTICOLO 62.

1. L'Ente deputato ai sensi della vigente normativa, qualora non ne derivi grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale, può autorizzare i cittadini residenti per i quali costituisce fonte di lavoro stagionale o di reddito e che siano:
 - coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a qualunque titolo
 - gestori in proprio dell'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive

- soci di cooperative agricolo-forestali
- alla raccolta di funghi epigei spontanei in quantitativi superiori, fatte salve le norme di cui agli articoli precedenti.
2. Le autorizzazioni alla raccolta sono di validità relativa alla stagione di raccolta in corso e indicano i quantitativi massimi giornalieri autorizzati.
3. E' consentita la vendita di specie tutelate, dal presente regolamento, provenienti da colture o allevamenti, nonché giardini ed orti botanici.
4. Tali prodotti se posti in vendita, devono essere accompagnati da un certificato redatto dal produttore ed indicante le varietà, la provenienza ed il peso netto all'origine.
5. E' inoltre consentita la vendita delle specie tutelate, dal presente regolamento, raccolte con regolare autorizzazione, nei limiti quantitativi autorizzati ed entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

Capo V – Tutela di alcune specie di fauna inferiore.

ARTICOLO 63.

1. E' vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche del gruppo *Formica rufa*, o asportare le uova, larve, bozzoli, adulti.
2. E' altresì vietato commerciare, vendere, cedere o detenere per la vendita, salvo le attività del Corpo Forestale per scopo di lotta biologica, nidi di esemplari di *Formica rufa*, nonché uova, larve, bozzoli ed adulti di tale specie. Le specie protette del gruppo *Formica rufa* sono: *Formica lugubris*, *Formica aculeon*, *Formica polyctena*.

ARTICOLO 64.

1. E' vietata nel territorio comunale la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonché la cattura il trasporto ed il commercio di rospi.

ARTICOLO 65.

1. Dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno è consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere *Helix* (lumaca con guscio), per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona.
2. In deroga al comma precedente il Sindaco può autorizzare i residenti che ne facciano domanda e che intendano svolgere l'attività ai fini di allevamento, alla raccolta di un quantitativo superiore, con anticipo della raccolta al 1° luglio. Le domande di autorizzazione per la deroga di cui sopra, devono indicare le caratteristiche tecniche dell'allevamento.
3. La raccolta è vietata dal tramonto alla levata del sole.

ARTICOLO 66.

1. E' vietata la cattura, il trasporto, il commercio e la detenzione per la vendita di gamberi di acqua dolce (*Astacus astacus* e *Austropotamobius pallipes*).
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei confronti di coloro che curano l'allevamento delle suddette specie animali.
3. Le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo non si applicano ai bacini abilitati alla pesca o alla vendita ove venga effettuato il regolare ripopolamento con soggetti provenienti da allevamento.

ARTICOLO 67.

1. Al fine di salvaguardare gli insetti pronubi (api, bombi, ecc.) ai sensi della L.R. 20/1998, art. 17, sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, erbicidi e fungicidi) tossici per gli insetti nel periodo di fioritura, fatte salve eventuali disposizioni legislative per la lotta obbligatoria contro i parassiti. I trattamenti sono vietati anche se sono presenti secrezioni nettarifere extraforali; in presenza di eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti, occorre eliminare la vegetazione stessa mediante sfalcio e appassimento, o asportazione. Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva. Devono essere evitati i trattamenti in presenza di melata nei mesi di luglio e agosto.

2. L'inosservanza di tali norme può essere causa di gravi danni all'apicoltura e all'ambiente.

TITOLO IX

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE.

Capo I – Dei danni arrecati alle piante dagli animali domestici e dall'uomo.

ARTICOLO 68.

1. E' proibito lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune ed ai privati nonché le colture.

ARTICOLO 69.

1. Per l'attività di controllo delle specie di fauna selvatica necessaria al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone si seguono le normative vigenti in materia.

ARTICOLO 70.

1. Con richiamo alla legge forestale di cui al R.D. 30/12/1923 n. 3267 e ss.mm.ii. e relativo regolamento R.D. 16/05/1926 n. 1126 e ss.mm.ii. ed alle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale attualmente vigenti in provincia di Novara, nonché all'art. 635 del Codice Penale, gli agenti incaricati dell'esecuzione del presente regolamento, denunceranno coloro che danneggiano le piante altrui o del Comune come ad esempio defogliarle, sventtarle, scortecciarle, diramarle, ecc.

Capo II – Della lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante.

ARTICOLO 71.

1. E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di boschi e di fondi, denunciare all'Autorità comunale la comparsa di insetti nocivi, crittogame o comunque malattie e deperimenti vegetativi che appaiono pericolosi e diffusibili.

2. Il Comune adottando le linee guida emesse dalla Regione Piemonte, opererà al fine di svolgere un'attività di prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante, nonché di cooperazione con la Regione Piemonte nella lotta agli organismi nocivi per i quali sono previste misure di lotta obbligatoria.

3. Il Comune è supportato dalla Regione Piemonte che con strumenti regolamentari garantisce l'omogenea applicazione sul territorio piemontese, delle misure di lotta obbligatoria assicurando la collaborazione fra gli enti pubblici in tema di salute delle colture agrarie e forestali.

ARTICOLO 72.

1. E' vietato mantenere i terreni in stato di gerbido tali da costituire focolai di diffusione di organismi nocivi pericolosi per le persone, le colture agrarie e forestali. I proprietari e/o conduttori hanno l'obbligo di mantenere i terreni in condizioni tali da non costituire pericolo; salva l'effettuazione di interventi particolari previsti da misure di lotta obbligatoria, sono considerati idonei ai fini della prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante lo sfalcio della vegetazione spontanea (compresa l'estirpazione dei ricacci di specie diverse da quelle forestali come descritte nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011) e/o l'aratura. In caso di inadempienza il l'Amministrazione comunale esegue le necessarie operazioni ponendo a carico del proprietario e/o conduttore del fondo le spese, ovvero mediante recupero delle somme anticipate per l'esecuzione dei lavori.

2. Nel caso in cui il proprietario e/o conduttore del fondo a gerbido risulti sconosciuto, nelle more dell'intervento comunale, l'Amministrazione può incaricare il confinante del fondo in abbandono, verificata la sua disponibilità, senza diritto ad alcun rimborso, alla pulizia del gerbido nel limite di metri 15 oltre il confine; la pulizia deve essere eseguita utilizzando le stesse tecniche agronomiche descritte al comma precedente. In tal caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali ed alle cose presenti sull'altrui fondo.

3. E' fatto divieto di tenere terreni incolti, ivi inclusi cortili o altre aree di pertinenza abbandonate. Non si considera terreno incolto il fondo trinciato o sfalcato almeno due volte all'anno.

ARTICOLO 73.

LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE DI CUI AL D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali)

1. In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 il proprietario del fondo e il conduttore, in solido tra loro, debbono eseguire tutte le pratiche agronomiche ed i trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dai competenti organi Regionali e Statali. Chiunque abbia notizia dell'inadempienza circa gli obblighi di lotta obbligatoria ne dà comunicazione al Comune: questo provvederà a segnalare all'inadempiente l'obbligo di procedere. Nel protrarsi dell'inadempienza oltre i termini fissati dal Comune, questo provvederà a segnalare i fatti al Settore Fitosaniario regionale per l'adozione degli adempimenti di competenza. Il Comune pone a carico dell'inadempiente, in solido col proprietario del fondo, le spese sostenute dall'Amministrazione per gli atti e le attività da esso eseguite, fissandone annualmente l'importo.

2. Nel caso in cui il proprietario e/o il conduttore del fondo oggetto dei mancati interventi di lotta obbligatoria risultino sconosciuti ovvero, sebbene noti, permangano inadempienti, nelle more dell'intervento pubblico, il Comune può incaricare il confinante del fondo interessato, verificata la sua disponibilità, senza diritto al rimborso, all'esecuzione, nel limite di metri 15 oltre il confine, di tutte le pratiche agronomiche (esclusa l'estirpazione di colture permanenti) ed ai trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti dei competenti organi Regionali e Statali. In ogni caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose presenti sull'altrui fondo.

3. Nella lotta contro gli organismi nocivi delle piante si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo precedente previste per la prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante.

ARTICOLO 74.

1.Alla vigilanza sull'applicazione delle misure comunali in tema di prevenzione della diffusione e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante sono preposti gli ufficiali e gli agenti della Polizia locale, nonché gli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale, nonché gli agenti e ufficiali della polizia giudiziaria. Salva l'applicazione di norme penali, agli stessi soggetti compete la contestazione delle pertinenti sanzioni di legge e, significativamente, quelle previste dall'articolo 18 *ter* della Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 75.

1.Gli obblighi che gravano sui proprietari e/o conduttori, in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante, sono notificati ai proprietari e/o conduttori dei fondi inadempienti con apposito provvedimento del Comune: in tale atto sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui queste vanno poste in essere con le conseguenziali misure da adottare in caso di mancato adempimento. Decorso inutilmente il periodo entro cui provvedere, il Sindaco dispone l'intervento diretto dell'Amministrazione comunale volto ad eseguire le operazioni necessarie; i costi sostenuti sono posti a carico dell'inadempiente mediante emissione di apposita cartella di pagamento.

2.In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, gli obblighi sono notificati agli inadempienti con apposito provvedimento del Comune nel quale sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui dare seguito alle stesse. Decorso inutilmente il predetto periodo, il Comune invierà segnalazione al Settore Fitosanitario regionale per l'adozione delle misure di competenza: tale invio deve essere corredato da copia degli atti comunali redatti.

ARTICOLO 76.

1.I proprietari dei terreni sui cui insistono vigneti incolti hanno l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione; i proprietari di fondi sui quali siano presenti viti sparse o ricacci spontanei di vite mantenuti allo stato incolto devono provvedere alla eliminazione delle piante di vite, comprese le radici, salvaguardando le specie arboree presenti. In considerazione della situazione di emergenza, della acclarata pericolosità costituita dalla presenza di viti incolte, anche a notevole distanza, quali fattori di recrudescenza della Flavescenza Dorata, il Sindaco, acquisito il parere tecnico del Settore Fitosanitario regionale, con propria Ordinanza contingibile ed urgente notificata al proprietario e/o conduttore del fondo interessato, fissa il termine entro cui si debba eseguire l'estirpazione prevedendo l'immediato intervento dell'Amministrazione comunale stessa nel caso di inattività del proprietario e/o conduttore. E' in ogni caso fatta salva la potestà di rivalsa nei confronti del proprietario e/o conduttore del fondo ai fini del recupero di ogni spesa sostenuta dall'Amministrazione comunale, nonché l'applicazione delle disposizioni penali e sanzionatorie vigenti. Restano impregiudicate le prerogative del Settore Fitosanitario di cui all'art. 18 *ter* della l.r. 63/78.

ARTICOLO 77.

1.Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti l'Amministrazione comunale si avvale della collaborazione tecnico - scientifica del Settore Fitosanitario regionale.

2.Ogni intervento previsto nelle disposizioni in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante deve essere eseguito nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011 (Regolamento forestale).

ARTICOLO 78.

1.E' fatto obbligo a chi effettua disinfestazione a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibili la scritta "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON ANTIPARASSITARI NOCIVI".

2.Nel caso di accertate e riconosciute presenze di:

- "Diabrotica del mais" è obbligatorio attenersi al D.M.. 21/08/2001 e ss.mm.ii. ed al D.M. 08/04/2009 e ss.mm.ii.

- "Ambrosia Artemisiifolia" è obbligatorio attenersi a quanto stabilito dalla Regione Piemonte con circolare prot. 10851/DB2001 del 13/04/2011 e ss.mm.ii.

3.In ogni caso le lotte obbligatorie contro le avversità, sono istituite dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi decreti. Esse si attuano con attività di intensa sorveglianza del territorio al fine di individuare tempestivamente la comparsa dell'organismo nocivo e imposizione di interventi specifici al fine di tentarne l'eradicazione o ottenerne il contenimento.

4.Chiunque è tenuto ad attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dai Decreti di lotta obbligatoria.

ARTICOLO 79.

1.Nei terreni non soggetti a coltura agraria è vietato strappare e scavare radici, rizomi, bulbi e tuberi di piante appartenenti alla flora spontanea. E' tuttavia consentita la raccolta delle rosette fogliari, getti e innovazioni delle cosiddette "erbe mangerecce" o "da insalata" anche se operate in zone dichiarate protette.

2.E' consentita la raccolta di fibri spontanei per uso personale, limitatamente al numero indicato per ciascuna specie.

ARTICOLO 80.

1.E' fatto obbligo a chiunque trasporti o commerci "Alberi di Natale" anche se isolati, di munirsi dello speciale permesso e contrassegno da allegare agli stessi, rilasciato annualmente dal Corpo Forestale dello Stato. Le eventuali infrazioni a quanto sopra disposto, saranno punite ai sensi delle Leggi vigenti e comportano il sequestro della merce.

TITOLO X

NORME PER LA PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI.

Capo I – Disposizioni generali.

ARTICOLO 81.

1.La protezione del patrimonio boschivo dagli incendi è affidata alla Regione Piemonte che agisce ai sensi della normativa vigente promuovendo azioni volte a ridurre il rischio incendi boschivi e predisponendo il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e provvede alla revisione dello stesso.

ARTICOLO 82.

1.Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni e i divieti stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento.

ARTICOLO 83.

1.Chiunque scorga in un bosco o nei terreni limitrofi l'esistenza di un fuoco abbandonato od incustodito, lo segnala immediatamente al Corpo Forestale dello Stato o ai Vigili del Fuoco o alle autorità comunali o ad altri numeri di pubblico soccorso, al fine di organizzare tempestivamente la necessaria opera di spegnimento.

ARTICOLO 84.

1.La Regione Piemonte ha approvato la L.R. n. 21 del 19/11/2013 contenente le "Norme di attuazione della L. 353/2000" con la quale vengono affidate al Corpo Forestale dello Stato l'attività di direzione delle operazioni di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi in collaborazione con il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e l'associazione regionale dei volontari anticendi boschivi. Vengono normate anche le attività di previsione e determinazione stato di massima pericolosità, di prevenzione e ricostituzione boschiva. Parallelamente la legge definisce i divieti, le deroghe e le cautele per l'accensione di fuochi nei boschi e nei pascoli montani e per la prevenzione degli incendi boschivi.

TITOLO XI

NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NEI FABBRICATI RURALI.

Capo I – Disposizioni generali.

ARTICOLO 85.

1.Nelle stalle, nei fienili, nei depositi di legna, carbone, paglia e altro materiale infiammabile è rigorosamente vietato fumare.

ARTICOLO 86.

1.I locali destinati a deposito di carburanti devono essere costruiti rispettando le norme di Legge che regolano la materia. E' comunque fatto obbligo, in ogni caso, di disporre di almeno un estintore adatto per fuochi di liquidi infiammabili (classe B).

2.La detenzione, presso un'azienda agricola, di un contenitore per prodotti petroliferi di capacità inferiore a 1 mc non rientra tra le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in base al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Se il gasolio è contenuto in un "contenitore-distributore mobile" per macchine in uso presso l'azienda, devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell'attività, le norme tecniche contenute nel D.M. 19 marzo 1990.

ARTICOLO 87.

1.Per quanto riguarda l'uso e la conservazione di materiale esplosivo o infiammabile da impiegarsi nei lavori agricoli, devono essere osservate le Leggi di Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 88.

1.Chiunque, in caso di incendio, rifiuti senza fondato motivo il proprio aiuto e servizio, al funzionario che dirige l'opera di spegnimento è punito a norma dell'art. 652 del Codice Penale.

ARTICOLO 89.

1.Ove occorre costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplodenti e infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del T.U. delle Leggi di P.S. 18/06/1931 n. 773, del regolamento approvato con R.D. 06/05/1940 n. 635 e relative successive modificazioni.

2.I depositi per uso agricolo di capacità superiore a 25 metri cubi e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi agricoli collegati a serbatoi la cui capacità globale superi i 10 metri cubi, devono essere denunciati all'Ufficio Tecnico di Finanza; per gli apparecchi di distribuzione automatica è necessaria anche l'autorizzazione all'esercizio.

3.Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgst.vo 128/2006 l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'art. 6 del DPR 380/2001.

4.I depositi di carburante e olii minerali oltre 1 mc e comunque tutti gli impianti fissi di distribuzione di carburante, sono soggetti ai sensi del DPR 151/2011 al certificato di prevenzione incendi. Nel merito sono fissate le modalità di installazione, le distanze di sicurezza e di protezione da osservare, la recinzione-delimitazione dell'area, l'impianto elettrico e di messa a terra, la tipologia degli agenti estinguenti da installare in prossimità del deposito.

TITOLO XII

NORME INERENTI I TAGLI E LE PIANTUMAZIONI DI ALBERI.

Capo I – Ulteriori disposizioni sui tagli di piante – Tagli boschivi nei territori non soggetti a vincolo idrogeologico o non istituiti o individuati quali parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate.

ARTICOLO 90.

1.Non sono soggetti ad autorizzazione comunale i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, dei frutteti e di altre colture agrarie, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduzione, i diradamenti, le normali operazioni di fronda, di scavalatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole, nonché il taglio dei singoli alberi non costituenti bosco.

2.E' permesso in ogni stagione il taglio di piante di ogni specie se morte o invase da parassiti e di cui occorrerebbe provvedere all'abbattimento per misura di tutela a giudizio del Corpo Forestale.

ARTICOLO 91.

1.E' vietato, salvo motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico e di quelli specificatamente individuati come tali dal Piano Regolatore.

ARTICOLO 92.

1.L'effettuazione dei tagli boschivi nelle varie fattispecie è soggetta a quanto prescritto dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal DPGR n. 8/R del 20/09/2001 modificato con DPGR n. 2/R del 21/02/2013.

ARTICOLO 93.

1.Si ricordano le norme stabilite dal T.U. delle disposizioni di Legge sulle opere idrauliche 25/07/1904 n. 523, riguardante il taglio dei boschi negli alvei dei fiumi e torrenti:

- a) Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, sponde e difese, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le rive dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di mt. 09 (nove) dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie, per i rivi, i canali e scolatori pubblici, la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- b) Sono opere ed atti che non si possono eseguire, se non con speciale permesso del Servizio Regionale OO.PP. e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza di mt. 100 (cento) dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96 lettera C, della Legge 25/07/1904 n. 523.

ARTICOLO 94.

1.Per l'esercizio degli usi civici accertati sui terreni demaniali del Comune, si osserveranno le norme del regolamento previsto dagli artt. 43 e seguenti del R.D. 26/02/1928 n. 332. In mancanza di tale regolamento, si osserveranno le norme per l'utilizzazione dei boschi e pascoli contenute del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267, nel rispettivo regolamento approvato con R.D. 16/05/1926 n. 1126 e nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate per la Provincia.

ARTICOLO 95.

1.E' facoltà del Sindaco, disporre obblighi o abbattimenti per motivi di pubblica salute o incolumità, con oneri e responsabilità a carico del proprietario dei soggetti vegetali interessati.

2.Nei boschi cedui di ontano, nocciolo, citiso, pioppo e salice, non è obbligatoria la riserva di matricine, però il proprietario è obbligato a rinnovare le ceppaie morte od esauste nella stagione adatta successiva al taglio, mediante piantagione o semina.

3.Dal taglio dovranno essere rispettate almeno il numero di matricine fissato dal D.G.R. n. 66-884 del 18/09/2000.

4.Le utilizzazioni boschive dovranno avvenire in conformità alla L.R. n. 4/2009 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 96.

1.Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 10, 11 e 12 della L.R. 20/89 e ss.mm.ii. in materia di tutela ambientale e alla L.R. n. 4/2009 e ss.mm.ii.in materia di gestione del patrimonio forestale.

Capo II – Norme inerenti la piantumazione di alberi.

ARTICOLO 97

1. Per la messa a dimora di piante ad alto fusto, all'esterno della perimetrazione urbana del PRG, dovranno essere osservate le seguenti distanze tenendo presente che per albero si considererà la base esterna del tronco al momento della piantagione:

- a)** dai confini – mt. 10 (Dieci);
- b)** dai fabbricati – mt. 10 (dieci) (esclusi roccoli, ricoveri per attrezzature agricole, piccoli fabbricati e costruzioni comunque non residenziali o connesse al centro di produzione);
- c)** dai cigli stradali – nel caso di confini con strade pubbliche o private le distanze da osservare andranno misurate dalle linee di mezzzeria, con le seguenti prescrizioni:
 - 1)** mt. 10 (dieci) nel caso di strade comunali, vicinali ed interpoderali;
 - 2)** mt. 6 (Sei) nel caso di strade vicinali ed interpoderali, quando nel lato opposto si trova un popolamento forestale o un impianto a rapida crescita; nel caso di strade statali o provinciali, valgono le norme del Nuovo codice della Strada;
- d)** dai fossi – vale quanto previsto dal Codice Civile
- e)** dai terreni coltivati o coltivabili, escluso la vite per la quale vale il successivo art. 99 – mt. 10 (Dieci).

ARTICOLO 98

Per la messa a dimora di piante da frutto all'esterno della perimetrazione urbana del PRG, dovranno essere osservate le seguenti distanze:

- a)** dai confini :
 - 1)** mt. 3 per piante da frutto con fusto inferiore a mt. 3.00;
 - 2)** mt. 6 per piante da frutto con fusto superiore a mt. 3.00.

ARTICOLO 99.

1. Per la messa a dimora di viti, di arbusti, di siepi e soggetti vegetali, all'esterno della perimetrazione urbana del PRGC, dovranno essere osservate le seguenti distanze:

- a)** dai confini e dai fossi:
 - viti mt. 1,50
 - arbusti, siepi e soggetti vegetali – come previsto dal Codice Civile
- b)** dai cigli stradali – come da Codice della Strada.
- c)** per terreni perpendicolari alla strada, lasciare una capezzagna di mt. 4.

ARTICOLO 100.

1. Gli alberi ed arbusti nati spontaneamente all'interno delle distanze di rispetto previste dalla legge, sia di terreni coltivati che abbandonati, dovranno essere tagliati a cura del proprietario su istanza della parte confinante e dell'ente proprietario della strada o del fosso, nel rispetto delle leggi e procedure vigenti al momento del contenzioso.

2. Quale norma transitoria relativa ai soggetti arborei ed arbustivi già collocati a dimora all'entrata in vigore del presente regolamento, varrà la regola dell'obbligo di taglio in conformità del turno, diradamento o maturità economica calcolati secondo le locali "prescrizioni di massima e Polizia Forestale" o criteri silvo-colturali.

ARTICOLO 101.

1.Sono comunque consentite deroghe, relativamente alle distanze dai confini in presenza di accordo scritto, in tal senso, tra le parti confinanti.

ARTICOLO 102.

1.Sono considerati alberi, i soggetti vegetali di origine gamica o agamica il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono: i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili.

ARTICOLO 103.

1.Sono considerati “arbusti” e “cespugli” le specie vegetali a struttura legnosa che, di norma, non superano in altezza mt. 3 (tre).

ARTICOLO 104.

1.Il vicino può esigere che vengano tagliati i rami degli alberi che si protendano sul suo fondo e può tagliare le radici che si addentrano sul suo fondo.

Capo III – Individuazione aree colturali tutelate.

ARTICOLO 105

1.Si definiscono “aree colturali a forte dominanza paesistica” le aree agricole la cui coltivazione ha costituito e costituisce un fattore caratterizzante il paesaggio, nonché le aree agricole recuperate alla coltivazione della vite in forza delle autorizzazioni a reimpianti e/o nuovi impianti ai sensi delle vigenti normative di settore.

2.I possessori dei terreni coltivati a vigneto devono provvedere affinché vengano praticate le ordinarie pratiche agricole che questa coltura necessita, oppure in alternativa ricorrere all'estirpazione delle piante previa comunicazione allo SDA di competenza. Infatti l'abbandono della coltivazione di un vigneto comporta in primo luogo danni economici relativi alla perdita dei diritti di reimpianto e alla conseguente riduzione della pratica viticola sul territorio. Inoltre i vigneti abbandonati e destinati a diventare gerbidi costituiscono un pericolo per la sanità delle colture, costituendo un potenziale focolaio delle principali patologie che interessano la vite (black rot, metcalfa, oidio, peronospora, fillossera e Flavescenza Dorata, ecc.)

3.Il Comune ha facoltà di notificare a chi lascia un vigneto incolto un'ordinanza di estirpo, fissando un termine massimo, trascorso il quale il Comune può procedere all'estirpo addebitando al proprietario i costi relativi.

4.In caso di inottemperanza verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 111.

5.Per quanto concerne estirpazioni, reimpianti e nuovi impianti di vigneti, valgono le vigenti normative di settore.

ARTICOLO 106.

1.I boschi e le foreste sono un bene a carattere ambientale, culturale, economico e paesaggistico di irrinunciabile valore collettivo da utilizzare e preservare a vantaggio delle generazioni future.

2.La Regione Piemonte in armonia con gli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale con la L.R. 4/2009 e ss.mm.ii. ha individuato i tipi di bosco in base alla forma di governo, ovvero, il ceduo, la fustaia e il governo misto.

3. Per procedere a qualsiasi intervento è necessario rispettare la normativa in vigore in particolare la L.R. 4/2009 e ss.mm.ii. ed i regolamenti attuativi.
4. E' comunque sempre necessario rispettare i parametri selvicolturali definiti nel regolamento forestale e, a seconda del tipo di intervento e dell'estensione dell'area, verificare se si deve o meno presentare una comunicazione semplice, una comunicazione corredata da relazione tecnica o una richiesta di autorizzazione.
5. Tutte le aree boscate sono sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. e possono essere trasformate in altra qualità di coltura unicamente previo conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità regionale ai sensi dell'art. 10 della L.R. 32/08..
6. Il bosco può essere sostituito unicamente con colture a forte dominanza paesistica (vite) nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia (PTR). Può essere previsto il reimpianto boschivo.
7. La sostituzione delle colture a bosco deve comunque essere autorizzata ai sensi dell'art. 10 della L.R. 20/89.
8. Tale prescrizione deve essere estesa anche alle aree incolte intercluse e confinanti.
9. A tutela delle aree boscate e di rimboschimento non sono ammessi a confine terreni incolti e improduttivi.
10. E' vietato l'abbattimento degli alberi di alto fusto aventi valore ambientale (D.Lgst. 490/99 e L. 431/85) senza il preventivo nullaosta dell'Ente preposto alla tutela e la successiva autorizzazione comunale.
11. Non è richiesta l'autorizzazione per gli interventi di cui all'art. 12 della L.R. 20/89.
12. Non è richiesta autorizzazione per l'abbattimento di piante coltivate sui terreni già a seminativo a norme dei Regolamenti CE 2080/91 e seguenti.

Capo IV – Ordinanze sindacali.

ARTICOLO 107.

1. Il rispetto delle distanze è assicurata mediante vigilanza del personale comunale a ciò preposto.
2. Eventuali abusi saranno sanzionati previa ordinanza di taglio di piante (ove possibile) o di reimpianto a distanza regolamentare.
3. Tali operazioni dovranno rispettare le regole agronomiche finalizzate al recupero della pianta e ad un suo efficace utilizzo.
4. L'emissione dell'ordinanza sarà regolata dal Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

TITOLO XIII

NORME INERENTI L'ACQUISTO E L'UTILIZZO DEI PRESIDI SANITARI.

ARTICOLO 108.

1. Il commercio dei presidi sanitari è disciplinato dalle Leggi vigenti in materia. Potranno essere acquistati solo prodotti registrati e/o prodotti presso rivenditori autorizzati.

ARTICOLO 109

1. Non sono consentiti di norma trattamenti antiparassitari effettuati con mezzi aerei, salvo deroghe autorizzate da Provincia e Regione.
2. E' vietata la contaminazione di abitazioni, colture vicine, pozzi e corsi d'acqua.

3. Ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e di Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'ASL, congiuntamente al Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria per le parti di rispettiva competenza, spetta il controllo e la vigilanza, perché vengano adottate tutte le precauzioni a protezione della popolazione, degli animali, dei corsi d'acqua e dell'ambiente in generale, durante i trattamenti.

ARTICOLO 110

1. L'Amministrazione Comunale favorisce, in particolare per le coltivazioni della vite, il servizio di difesa e tutela fitosanitaria delle produzioni agricole che ha tra le proprie finalità l'individuazione delle forme più corrette di intervento volte a diminuire l'impatto ambientale dei trattamenti fitosanitari e la maggiore eliminazione dei residui.

TITOLO XIV SANZIONI.

ARTICOLO 111

1. Le violazioni al presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o sanzionato da norme speciali, da Leggi e Regolamenti dello Stato e della Regione, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, come previsto dall'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/00 come modificato dall'art. 16 della L. 3/16.01.2003.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della L. 24.11.1981 n. 689.

3. Per ogni violazione del presente regolamento è ammessa l'oblazione prevista dal citato articolo, nella misura fissa pari alla determinazione del pagamento in misura ridotta ai sensi della L. 689/1981, come disposto dalla Circolare Ministero Interno prot. n. 15900/288/1bis/L.142/11 del 14/03/2003.

TITOLO XV

NORME TRANSITORIE.

ARTICOLO 112

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione, previa ripubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune per 15 gg. consecutivi ed abroga tutti i Regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.